

POLICY WHISTLEBLOWING

1. Premessa

La legge 179/2017, recante *Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*, ha introdotto specifiche misure per il settore privato ed è intervenuta sulla lettera dell'art. 6 del Decreto 231/2001, prevedendo la disciplina delle misure legate alla presentazione e gestione delle segnalazioni.

Con il D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 è stata data attuazione alla Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative.

Il Caseificio Sette Colli srl intende pertanto, in conformità a tale normativa, implementare la tutela di coloro che effettuano segnalazioni di violazioni di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo della stessa Azienda (c.d. whistleblower) e degli altri soggetti a cui, in relazione alle segnalazioni, deve essere assicurata protezione.

2. Scopo

Lo scopo della presente policy è quello di regolare il processo di gestione delle Segnalazioni di Violazioni di cui al D.lgs. 24/2023, secondo modalità atte a garantire la tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante nei limiti previsti dalla legge. La Società ha infatti definito il proprio sistema di ricevimento e di gestione delle segnalazioni interne, nonché i canali interni di segnalazione, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti anche dal trattamento di dati personali effettuati per la gestione delle stesse, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs. 24/2023.

Il presente documento, pertanto, fornisce indicazioni operative ai soggetti coinvolti nel procedimento di inoltro, ricezione e gestione delle segnalazioni, con particolare riguardo a:

1. soggetti ai quali è consentito effettuare la segnalazione;
2. oggetto, contenuti e modalità di effettuazione della segnalazione;
3. forme di tutela che devono essere garantite in favore del segnalante e di altri soggetti;
4. soggetti deputati a ricevere la segnalazione;
5. modalità di gestione della segnalazione;
6. termini procedurali;
7. trasmissione della segnalazione ai soggetti competenti.

3. Ambito soggettivo: chi può segnalare

La presente procedura riguarda coloro che operano in Azienda in qualità di:

- dipendenti della Società (art. 3, comma 3, lett. a);
- lavoratori autonomi e/o i titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società (art. 3, comma 3, lett. d);
- lavoratori e/o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società che forniscono beni o servizi o che realizzano opere (art. 3, comma 3, lett. e);
- liberi professionisti e/o consulenti che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società (art. 3, comma 3, lett. f);
- volontari e/o tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società (art. 3, comma 3, lett. g);
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso la Società (art. 3, comma 3, lett. h).

Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti o omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

Le segnalazioni possono essere effettuate anche:

- quando i rapporti giuridici come sopra contemplati non sono ancora iniziati, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Il segnalante deve essere necessariamente una persona fisica.

Non sono prese in considerazione le segnalazioni presentate da altri soggetti, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali, in quanto l'istituto del whistleblowing è indirizzato alla tutela della singola persona fisica che agisce in nome proprio.

Le segnalazioni presentate da soggetti non legittimati sono archiviate in quanto prive del requisito soggettivo previsto dalla normativa.

I segnalanti devono, in ogni caso, indicare chiaramente di essere soggetti legittimati, dichiarando il titolo di legittimazione, e specificare espressamente nell'oggetto della segnalazione che si tratta di una segnalazione di *whistleblowing* per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e

beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione. In assenza di chiare indicazioni, la segnalazione verrà trattata come ordinaria.

4. Ambito Oggettivo: cosa si può segnalare

Rilevano ai fini dell'applicazione dell'istituto del whistleblowing le segnalazioni di violazioni di specifiche disposizioni normative nazionali e dell'Unione europea di cui si è venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

Le violazioni sono configurate dal D.lgs. n. 24/2023 come comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o della Società e consistono in:

1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali – già rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, oltre che le violazioni dei Modelli di Organizzazione e Gestione adottati ai sensi del D.Lgs. 231 (le mere irregolarità nella gestione amministrativa o nello svolgimento dell'attività della Società non sono più ricomprese tra le violazioni segnalabili);
2. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione di atti dell'Unione Europea relativi ai seguenti settori:
 - contratti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti;
 - tutela dell'ambiente;
 - radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - salute pubblica;
 - protezione dei consumatori;
3. tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza dei sistemi informativi,
4. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (ad esempio, le frodi);
5. atti o omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettano la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (ad esempio, tutte quelle violazioni che consentono di ottenere un vantaggio fiscale che vanifichi l'oggetto o la finalità delle norme in tema di imposte sulle società);
6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea relativi ai settori di cui ai punti 2, 3 e 4 (ad esempio tutti quei comportamenti che possono pregiudicare una concorrenza effettiva e leale nel mercato, attraverso il ricorso a pratiche abusive, come l'adozione di prezzi predatori, sconti target o vendite abbinate, etc., contravvenendo la tutela della libera concorrenza);

Le informazioni oggetto di segnalazione possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle ancora non commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo, sulla base di elementi concreti. Possono essere altresì oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.

Non sono ricomprese tra le violazioni segnalabili e denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento e le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o voci scarsamente attendibili. Ex art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 24/2023 non viene assicurata la protezione riconosciuta dalla normativa al *whistleblower*,

- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’Autorità Giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con figure gerarchicamente sovraordinate;
- alle segnalazioni di violazioni disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell’Unione Europea e nelle disposizioni attuative dell’ordinamento italiano che garantiscono apposite procedure di segnalazione;
- alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione Europea (appalti previsti agli artt. 15 e 24 delle direttive 24 e 25 del 2014 nonché all’art. 3 della direttiva 2009/81 e che sono esclusi anche dall’ambito di applicazione del Codice degli appalti di cui al D.lgs. n. 36/2023 che rinvia al D.lgs. n. 208/2011).

Le segnalazioni devono essere circostanziate in modo chiaro, per consentire la delibazione dei fatti ai soggetti competenti a riceverle o a gestirle.

Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate a quelle ordinarie e saranno gestite secondo i criteri di seguito stabiliti. In ogni caso, il segnalante anonimo, che sia successivamente identificato, può beneficiare della tutela che la normativa garantisce a fronte di misure ritorsive. A questo fine, il soggetto tenuto alla registrazione delle segnalazioni anonime, conserva la relativa documentazione secondo i criteri generali di conservazione degli atti, rendendo così possibile rintracciarle nel caso in cui il segnalante comunichi di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione anonima.

5. Canali per le segnalazioni

La Società ha istituito appositi canali interni per ricevere e trattare le segnalazioni. Chiunque riceva una segnalazione al di fuori dei predetti canali è tenuto a trasmetterla senza indugio, e comunque entro sette giorni dal suo ricevimento, tramite i canali stessi, dando contestualmente notizia della trasmissione alla persona segnalante.

In considerazione delle dimensioni della Società, della natura dell'attività esercitata e della concreta realtà organizzativa, la società ha ritenuto di affidare la gestione delle segnalazioni all'Organismo di vigilanza monocratico.

- posta elettronica, all'indirizzo odv.settecolli@libero.it
- posta interna con busta sigillata recante la dicitura "riservata/personale" indirizzata all'Organismo di Vigilanza
- posta ordinaria mediante busta chiusa e anonima indirizzata all'Organismo di Vigilanza presso la società Caseificio Sette Colli S.r.l., via Francesco Paolo Fasano n. 25,26,27 70023, Gioia del Colle (BA)

Possono essere aperte soltanto dal gestore della segnalazione, con modalità adeguate a garantirne la riservatezza. Ad esempio, al fine della corretta protocollazione riservata della segnalazione, il gestore avrà cura di inserirla in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante (ove forniti), la seconda con la segnalazione, in modo da separare dati identificativi dalla segnalazione. Entrambe devono essere poi inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura riservata al gestore della segnalazione. Essa sarà poi oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro da parte del gestore.

6. Contenuto delle segnalazioni

Le segnalazioni devono essere il più possibile circostanziate al fine di consentire le dovute verifiche. A titolo esemplificativo, una segnalazione dovrebbe contenere i seguenti elementi:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione dell'unità organizzativa di appartenenza e/o dell'attività svolta per la società;
- chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione e delle circostanze di tempo e di luogo in cui si sono svolti i fatti;
- elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati;
- eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto della segnalazione;
- eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati.

Le segnalazioni non possono riguardare lamentele di carattere personale o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre fare riferimento ai diversi canali di comunicazione.

Eventuali segnalazioni ritenute non pertinenti saranno archiviate senza ulteriori approfondimenti, fatto salvo il riscontro all'interessato che dovrà essere fornito entro i termini previsti dal D. Lgs. 24/23.

7. Gestione delle segnalazioni

Il responsabile del canale interno di segnalazione fornirà alla persona segnalante l'avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione.

Le segnalazioni sono soggette al seguente iter istruttorio.

Analisi preliminare: Il Responsabile si impegna a fornire un primo riscontro al segnalante in un termine ragionevole e, comunque, non superiore a 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento. Il Responsabile:

- esegue tutte le attività istruttorie (verifica preliminare dell'esistenza dei presupposti, reindirizzamento segnalazioni non di pertinenza);
- valuta le verifiche da compiere, le funzioni da coinvolgere nelle analisi, la richiesta di informazioni aggiuntive o l'eventuale archiviazione);
- garantisce la confidenzialità delle informazioni ricevute, anche in merito all'identità del Segnalante;
- predispone la reportistica periodica riguardante le segnalazioni ricevute.

Le Segnalazioni e la loro relativa istruttoria sono archiviate a cura del Responsabile assicurando che la documentazione sia accessibile solo a quest'ultimo.

In caso di eventuali segnalazioni, la Società garantisce che nessun membro del personale possa subire ritorsioni, discriminazioni o azioni disciplinari per segnalazioni fatte in buona fede, o sulla base di una ragionevole convinzione di violazione, anche solo sospetta.

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività, il Responsabile cura l'archiviazione di tutta la documentazione di supporto della segnalazione per un periodo di 5 anni dalla chiusura della segnalazione.

Gli eventuali dati personali e sensibili contenuti nella segnalazione, inclusi quelli relativi alla identità del segnalante o di altri individui, verranno trattati nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali.

Nello svolgimento della suddetta analisi, il Responsabile potrà richiedere ulteriori informazioni o documentazione al segnalante e potrà avvalersi, per specifici aspetti trattati nelle segnalazioni e qualora ritenuto necessario, del supporto delle funzioni aziendali e/o di professionisti esterni.

Qualora a conclusione della fase di analisi preliminare emerga l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o l'infondatezza dei fatti richiamati, la segnalazione sarà archiviata con le relative motivazioni.

Laddove, a seguito delle analisi preliminari emergano o siano comunque desumibili elementi utili e sufficienti per valutare fondata la segnalazione, verrà avviata la successiva fase degli approfondimenti specifici.

Approfondimenti specifici: Il Responsabile provvederà a:

- 1) avviare le analisi specifiche avvalendosi, se ritenuto opportuno delle strutture competenti dell'Ente o di esperti e periti esterni;
- 2) suggerire al management responsabile della funzione interessata dalla segnalazione, l'eventuale "action plan" necessario per la rimozione delle "debolezze" di controllo rilevate;
- 3) suggerire alle Funzioni interessate eventuali iniziative a tutela degli interessi dell'ente (ad es. iniziative giudiziarie, sospensione/cancellazione dall'albo fornitori, etc).
- 4) richiedere, se possibile, l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del segnalante, nel caso di segnalazioni in relazione alle quali siano accertate la malafede del segnalante e/ o l'intento meramente diffamatorio, eventualmente confermati anche dalla infondatezza della stessa segnalazione;
- 5) alla conclusione dell'approfondimento svolto, sottoporre i risultati alla valutazione della Direzione affinché vengano intrapresi i più opportuni provvedimenti;
- 6) concludere l'istruttoria in qualunque momento se, nel corso dell'istruttoria medesima, sia accertata l'infondatezza della segnalazione.

Le attività sopra descritte non sono necessariamente svolte in maniera sequenziale.

8. Tutela e responsabilità del Segnalante

Nessuna ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, può derivare in capo a chi abbia in buona fede effettuato una segnalazione. Inoltre, sono previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, così come sono previste sanzioni nei confronti del segnalante, nel caso di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave o che si dovessero rivelare false, infondate, con contenuto diffamatorio o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare l'ente, il segnalato o altri soggetti interessati dalla segnalazione. L'ente si riserva, in ogni caso, la facoltà di intraprendere le opportune iniziative anche in sede giudiziaria.

9. Tutela del Segnalato

La segnalazione non è sufficiente ad avviare alcun procedimento disciplinare verso il segnalato. Qualora, a seguito di concreti riscontri acquisiti riguardo alla segnalazione, si decida di procedere con l'attività istruttoria, il segnalato potrà essere contattato e gli verrà assicurata la possibilità di fornire ogni eventuale e necessario chiarimento.

10. Segnalazione esterna

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) attiva un canale di segnalazione esterna che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La stessa riservatezza viene garantita anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso canali diversi da quelli indicati nel primo periodo o perviene a personale diverso da quello addetto al trattamento delle segnalazioni, al quale viene in ogni caso trasmessa senza ritardo.

Le segnalazioni esterne all'ANAC sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

11. Divulgazione pubblica

Il Decreto prevede che il segnalante possa rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal Decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente Policy e non ha ricevuto riscontro a quanto segnalato;

b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

12. Report periodici

Nella relazione annuale all'organo gestorio, prevista dal Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/2001, l'OdV – dopo aver recuperato tutte le segnalazioni pervenute, sia in forma anonima che riservata – provvederà a fornire un report riepilogativo.

Tale report contiene gli esiti delle analisi, inclusa l'adozione (o la mancata adozione) di provvedimenti disciplinari.

13. Sanzioni

Sono previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, così come sono previste sanzioni nei confronti del segnalante, nel caso di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave o che si dovessero rivelare false, infondate, con contenuto diffamatorio o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare la Società, il segnalato o altri soggetti interessati dalla segnalazione. A tal riguardo, si rinvia dell'art. 21 de Decreto.

14. Aggiornamento della Policy

La Policy sarà oggetto di revisione periodica a cura della Direzione per garantirne il costante allineamento alla normativa di riferimento.